



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, CHITI, D’AMBROSIO,  
CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, DE SENA, LUMIA,  
GARRAFFA, CECCANTI, INCOSTANTE, SCANU, PASSONI, BIONDELLI,  
GHEDINI, FONTANA, BASTICO, COSENTINO, NEROZZI, BLAZINA,  
ARMATO e BERTUZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2009**

Misure per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto ad ottenere giustizia è garantito a tutti dalla Costituzione repubblicana, ma è oggi posto seriamente in discussione: le attuali condizioni degli uffici giudiziari italiani e del sistema giustizia nel complesso, unitamente ad una mancata riforma organica della normativa sostanziale e processuale, impediscono di fatto di assicurarlo in tempi brevi e in modo efficace.

La garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente - oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato - un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario realizzare riforme normative organiche e stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia.

Per realizzare una seria riforma della giustizia occorre un progetto organico di interventi diretti a restituire credibilità ed efficienza all'intero sistema giudiziario, allo scopo di farlo funzionare, fornendo risposte rapide ed efficienti alle attese dei cittadini e assicurando loro una ragionevole durata dei processi civili e penali, nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione e senza rinunciare alle altre garanzie costituzionali

Per rendere efficiente il sistema occorre, quindi, realizzare una riforma organica della giustizia, che preveda da una parte ulteriori e più incisivi interventi per il processo civile, attraverso la razionalizzazione dei riti, la effettiva realizzazione del processo telematico e dall'altra una riforma complessiva del diritto e del processo penale, che si ponga nel solco dei valori costituzionali e il cui obiettivo esclusivo sia assicurare l'efficacia del sistema giudiziario.

In particolare, per il sistema penale, occorre far fronte alle disfunzioni organizzative e processuali, in modo da dare la necessaria effettività all'esercizio dell'azione penale; è dunque di massima importanza introdurre strumenti di deflazione del carico di lavoro degli uffici inquirenti e giudicanti quali: la depenalizzazione dei reati minori, l'introduzione dell'istituto della archiviazione per irrilevanza penale del fatto e la mediazione dei conflitti interpersonali. In questa stessa chiave assume un ruolo strategico la previsione del tutto coerente con le regole e i valori della Costituzione di una clausola di necessaria offensività del fatto penale. Già da sole queste innovazioni assicurerebbero maggiore razionalità, coerenza, ed efficienza al sistema penale, ma ulteriori benefici si otterrebbero intervenendo sul processo penale, cercando di ridurre i tempi processuali, con innovazioni quali: una revisione del sistema delle notificazioni, l'uso della posta elettronica certificata, la tendenziale abolizione dell'istituto dell'avviso di conclusione delle indagini, la riforma dell'udienza preliminare, la revisione del processo in contumacia con introduzione di meccanismi di sospensione del rito degli irreperibili, infine con ulteriori soluzioni normative volte a disincentivare anche quei comportamenti delle parti finalizzati a procrastinare la durata dei processi oltre la loro ragionevole durata.

Al fine di migliorare l'efficienza della giustizia ordinaria, riducendo in particolare la durata dei procedimenti, è, inoltre, indispensabile procedere al riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, mediante l'accorpamento di uffici e di sezioni distaccate, l'organico unico di più uffici limitrofi, al fine di ottenere una ricaduta positiva in termini di efficienza del sistema, di benefici or-

ganizzativi, di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e della possibilità di conseguire una maggiore specializzazione dei magistrati; in questo senso strutture di maggiori dimensioni e meccanismi organizzativi maggiormente flessibili possono assicurare senz'altro un migliore funzionamento del sistema.

Tra le cause principali delle disfunzionalità che caratterizzano oggi la giustizia in Italia va, inoltre, sottolineata la carenza di risorse adeguate all'espletamento delle numerose e rilevanti funzioni cui il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari devono adempiere. Per riformare la giustizia e renderla un servizio efficiente per i cittadini occorre, quindi, procedere all'attribuzione di maggiori risorse materiali ed umane (magistrati e personale amministrativo) per un settore così cruciale per il Paese, cui oggi è destinato soltanto l'1,6 per cento circa delle risorse complessive del bilancio dello Stato e che, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state ulteriormente ridotte nella misura del 40 per cento in tre anni.

Il partito democratico si è proposto di presentare una serie di proposte legislative tese a rendere più efficiente e rapido il corso della giustizia, rispetto alle quali il presente disegno di legge intende aggiungersi ai fini di restituire efficienza al sistema giudiziario.

Si richiamano pertanto:

- il disegno di legge atto Senato n. 739, «Delega al Governo per l'efficienza della giustizia» a prima firma del senatore Maritati (cofirmatari Finocchiaro, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti e Latorre);

- il disegno di legge atto Senato n. 897, a firma del senatore Maritati, «Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente»;

- il disegno di legge atto Senato n. 1043, primo firmatario il senatore Casson

(cofirmatari i componenti della Commissione giustizia Della Monica, D'Ambrosio, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Latorre, ed altri) avente ad oggetto una delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale;

- il disegno di legge atto Senato n. 389, a prima firma del senatore D'Ambrosio e confermato dai componenti della Commissione giustizia (Casson, Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi) ed altri, avente ad oggetto modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di gratuito patrocinio;

- il disegno di legge atto Senato n. 390, a prima firma del senatore D'Ambrosio, confermato tra gli altri da altri componenti della commissione giustizia (Della Monica, Casson), avente ad oggetto la modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione della parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità;

- il disegno di legge atto Senato n. 509, primo firmatario il senatore D'Ambrosio, avente ad oggetto modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali;

- il disegno di legge atto Senato n. 738, del senatore D'Ambrosio, di modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio.

Pertanto per aggiungere a quelle già proposte ulteriori norme di accelerazione e deflazione del processo penale, occorre innanzitutto limitare l'intervento penale al minimo necessario, riducendo l'ipertrofia delle norme penali con una riforma del codice che limiti l'area di intervento penale in favore di forme alternative, più efficaci anche sotto l'aspetto sanzionatorio, abbandonando, quindi, la tendenza ad intervenire solo attraverso l'incremento dei fatti reato.

Vanno quindi inserite modifiche che intervengano ulteriormente sulle notificazioni, che tocchino il rapporto tra il reato, il processo e la prescrizione, che regolino in modo diverso il processo a imputati contumaci e irreperibili, i casi di sospensione del processo, l'assenza dell'imputato e il mutamento della persona del giudice, l'udienza di programma e la disciplina delle udienze dibattimentali, l'avviso di conclusione delle indagini, il giudizio immediato, la redazione della sentenza in caso di proscioglimento o di assoluzione, la sospensione del processo con messa in prova.

Un cenno particolare merita il rapporto tra prescrizione e impugnazione: l'attuale sistema di impugnazioni alimenta la durata del processo ed aiuta il decorso dei tempi di prescrizione. Si può fondatamente affermare che almeno il 25 per cento delle sen-

tenze di primo grado viene impugnato e che viene proposto ricorso in Cassazione per la maggioranza delle sentenze penali di condanna confermate in appello. Questa situazione è anche la conseguenza di termini prescrizionali brevi, introdotti dalla legge ex-Cirelli nel 2005 (legge 5 dicembre 2005, n. 251), quali quelli fissati, soprattutto per determinate fasce di reati (ad esempio corruzione, abuso d'ufficio, criminalità economica, frodi fiscali, omicidi colposi, reati contravvenzionali) che incentivano la scelta difensiva di presentare impugnazioni. Occorre, quindi, intervenire sulla prescrizione modificandone il regime per incidere sui tempi del processo. Parallelamente occorre consentire alle parti offese di avere maggiore incidenza sui tempi del processo, modificando al riguardo la norma sull'incidente probatorio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Non punibilità per irrilevanza del fatto)*

1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - *(Non punibilità per irrilevanza del fatto)*. - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa».

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa».

4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 530-bis. - *(Proscioglimento per irrilevanza del fatto)*. - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichia-

rare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-*bis* del codice penale».

6. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 125-*bis* - (*Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto*). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'ocasionalità del comportamento dell'autore del fatto».

7. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (*Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-*bis* del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

8. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-*bis* del codice penale;».

## Art. 2.

*(Prescrizione)*

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione del reato*). - La prescrizione estingue il reato:

1) se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;

2) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

3) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

4) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

5) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

I termini di cui al primo comma sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro secondo, titolo II, e sono aumentati della metà quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o a delitti per cui è contestata l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di spe-

cie diversa, per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione è rinunziabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato ovvero dal difensore munito di mandato speciale.

I reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non si prescrivono.

Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio».

2. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 158. - (*Operatività e decorrenza della prescrizione*). - La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal secondo comma.

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».



3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio.

Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:

1) per il tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero;

2) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di remissione del processo;

3) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti, per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

4) per tutto il tempo necessario alla rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice; tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se è disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuovi;

5) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

6) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e la scadenza dei termini per l'impugnazione.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

4. All'articolo 160 del codice penale il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre la metà.

La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per Cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero che abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o

alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso».

5. All'articolo 161 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

### Art. 3.

#### *(Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)*

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis. - *(Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)*. - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità *ex* articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice, l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.

5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurarne la ragionevole durata, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero

alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimesione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione».

#### Art. 4.

##### *(Modalità delle notifiche)*

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'autorità giudiziaria può disporre che siano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

«8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-*bis*».

#### Art. 5.

##### *(Incidente probatorio)*

1. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*».

2. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*,»;

b) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato» e, al secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

## Art. 6.

*(Avviso di conclusione delle indagini)*

1. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411» sono inserite le seguenti: «e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto e titolo di reato».

2. All'articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

3. All'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta».

## Art. 7.

*(Giudizio immediato)*

1. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al comma 1 è di centoventi giorni».

## Art. 8.

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)*

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 484-*bis*. - *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo)*. - 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di

un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;



b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

*Art. 484-ter. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1.* Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

3. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

4. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta

e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quater*. - (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8».

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 490. - (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».

3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 493-*bis*. - (*Mutamento della persona fisica del giudice*). - 1. In caso di mutamento

della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione».

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-*bis*, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse.

5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto».

6. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.

7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse.

8. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente».

9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».

10. Il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

#### Art. 9.

##### *(Redazione della sentenza in caso di proscioglimento o assoluzione)*

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-*bis*».

2. All'articolo 585, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, le parole: «544, comma 1» sono sostituite dalle se-

guenti: «544, commi 1 e 3-ter, primo periodo».

Art. 10.

*(Sospensione del processo  
con messa alla prova)*

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di due volte. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 11.

*(Modifiche al codice di procedura penale  
in materia di sospensione del procedimento  
con messa alla prova)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-*sexies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del

suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

*b)* le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tal fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, la previsione di cui alla presente lettera deve essere espressa, a pena di inammissibilità dell'istanza;

*c)* le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

*a)* non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

*b)* non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-*septies*. - (*Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento*). - 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-*sexies* il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera *a*); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e

gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento dilazionato delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-octies. - (*Esito della prova. Revoca*). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta.»;

b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

«Art. 491-bis. - (*Sospensione del processo con messa alla prova*). - 1. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto in udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla



prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*.»;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-*bis*. - (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*) - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 75 euro di multa o ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

#### Art. 12.

(*Integrazione alle norme di attuazione del codice di procedura penale*)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 191-*bis*. - (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la predisposizione di un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento

penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su di esso il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle sue capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».



